



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

Medaglia d'argento al valore civile

Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare

Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

*

Regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e patrocini

Approvato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16/07/2014

Modificato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2017

Regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e patrocini

Art. 1 - PRINCIPI

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni aggregative senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico e di esponenzialità della volontà civica.
2. Riconosce altresì alle Associazioni e ai Comitati presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune e al progresso della Società civile.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti.
2. Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sul sito internet del Comune nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la tenuta dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 e dell'albo Comunale delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato.

Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi, nei limiti delle risorse di cui dispone sulla base dell'esercizio finanziario di riferimento sono, di norma, i seguenti:
 - culturale, educativo, artistico, scientifico;
 - promozione economico-produttiva e turistica;
 - ricreativo e tempo libero;
 - sociale e umanitario;
 - tutela ambientale, beni storici, culturali, artistici e tradizionali;
 - sportivo.

2. I benefici concessi dal Comune sono classificabili in:

- contributi ordinari in relazione all'attività svolta nell'anno solare di competenza =il cui programma deve rientrare nel programma annuale presentato dalla Consulta delle Associazioni alla Giunta comunale di cui all'articolo successivo;
- contributi straordinari che sono assegnati dalla Giunta comunale per qualsiasi diversa iniziativa non rientrante nel programma presentato dalla Consulta;
- vantaggi economici di qualunque genere (comodati, utilizzo di attrezzature o spazi di proprietà del Comune, ecc.....);
- patrocinio.

Art. 4 – BENEFICIARI

1. L'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici può essere disposta a favore dei soggetti richiedenti, iscritti all'Albo comunale delle Associazioni, che svolgono attività a beneficio dei cittadini del Comune di Castello di Godego, come di seguito elencati:
 - a) Enti ed Istituzioni pubblici e privati;
 - b) Associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali e che rientrino nei settori di intervento stabiliti dall'art. 3.
2. Possono accedere alla concessione di contributi anche enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, anche se non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni purché riconosciute a livello sovracomunale operanti in settori particolarmente significativi e sulla base di specifici progetti o azioni ritenuti meritori dalla Giunta comunale.
3. L'assegnazione di contributi ordinari, sulla base dello stanziamento annuale, è disposta dalla Giunta comunale, sentita la Consulta delle Associazioni la quale deve presentare entro il 15 marzo di ogni anno alla Giunta Comunale un programma annuale delle attività delle Associazioni. Nel programma delle attività, che deve essere approvato dalla Giunta, la Consulta delle Associazioni propone l'assegnazione di contributi per le diverse iniziative programmate. Sulla base delle attività presentate e del contributo preventivato, la Giunta Comunale può assegnare un contributo che verrà eventualmente erogato al termine dell'attività svolta a seguito di presentazione della relativa rendicontazione economica e sulla base delle effettive spese sostenute. Tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo dev'essere presentata al Comune di Castello di Godego entro il termine vincolante del 15 dicembre dell'anno di competenza.
4. L'assegnazione di contributi straordinari è disposta dalla Giunta comunale in favore di manifestazioni o iniziative non previste dalla Consulta delle Associazioni, ritenute di interesse rilevante e che non abbiano scopo di lucro. L'amministrazione può eccezionalmente erogare contributi anche a manifestazioni ed iniziative aventi scopo di lucro, purché promuovano l'immagine e il prestigio del Comune di Castello di Godego, oppure quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Art. 5 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune è dotato, come previsto dall'art. 58 dello Statuto Comunale, dell'Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche. L'Albo è ripartito in sezioni distinte, ciascuna dedicata alle finalità previste dall'art.3, comma 1.
2. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, l'iscrizione nell'Albo è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area competente, ed è condizione necessaria per accedere ai contributi ed altri benefici economici, fatta salva la previsione dell'art. 4, comma 2.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dall'Atto Costitutivo e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanze.
4. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale , oppure aver depositato presso il Comune la seguente specifica documentazione:
 - assenza di fine di lucro;
 - democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità di tutte le prestazioni fornite.
 - b) avere almeno 20 associati;
 - c) pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
5. All'Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato possono essere iscritti altri soggetti di volontariato (comitati, ecc..) che devono avere i seguenti requisiti:
 - assenza di fine di lucro;
 - democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità di tutte le prestazioni fornite.
 - avere almeno 20 associati;
 - pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
6. Le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato per mantenere l'iscrizione devono, entro il 20 gennaio di ogni anno, inoltrare al Comune dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate l'aggregazione, di persistenza delle condizioni di iscrizione come previste nel comma precedente.
7. Sono sospese e cancellate dall'Albo con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area competente, le Associazioni iscritte e gli altri soggetti di volontariato che:
 - a) ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Castello di Godego;

d'Ufficio nei casi:

 - b) perdano i requisiti di cui sopra;
 - c) non comunichino le variazioni intervenute entro il 20 gennaio di ogni anno.

8. Il provvedimento di cancellazione viene portato a conoscenza del legale rappresentante dell'Associazione o del referente degli altri soggetti di volontariato, nei modi ritenuti più idonei dal competente ufficio.

Art. 6 - PATROCINIO

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione comunale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc.
2. Può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e Associazioni e non da singoli soggetti privati.
3. Non è concedibile il Patrocinio per iniziative di carattere commerciale o per sostenere attività d'impresa.
4. La richiesta di Patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dell'Associazione o dell'Organizzazione richiedente.
5. Il Patrocinio viene concesso con determinazione del Responsabile dell'Area competente, sentita la Giunta Comunale.
6. Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del Patrocinio.
7. Il Patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.
8. L'Amministrazione Comunale può revocare il Patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.
9. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Art. 7 - ISTRUTTORIA

1. Le domande di contributo ordinario vanno presentate alla Consulta delle Associazioni entro il 20 febbraio di ogni anno.
2. Le domande di contributo straordinario per manifestazioni ed iniziative specifiche vanno presentate direttamente al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, firmate dal legale rappresentante e corredate dalla seguente documentazione:
 - a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione delle finalità e del periodo e luogo di svolgimento;
 - b) eventuale preventivo economico, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

3. Le richieste di utilizzo di spazi, strutture e/o attrezzature di proprietà del Comune di Castello di Godego dovranno essere effettuate in forma scritta 30 giorni prima dell'evento e l'eventuale concessione è autorizzata con delibera di Giunta comunale.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI

I soggetti che ricevono contributi di cui all'art.4 e/o il Patrocinio di cui all'art.6 sono tenuti a evidenziare, dagli atti e mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo e/o il Patrocinio del Comune di Castello di Godego riportando lo stemma del Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione delle iniziative.

Art. 9 - PUBBLICITA' DEI BENEFICIARI

1. I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica comprende tutti i soggetti, anche le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
E' suddiviso ed ordinato nei settori d'intervento stabiliti dal presente Regolamento.
Esso è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile.
Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) Le iniziali del cognome e nome;
 - b) Finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) Durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) Disposizioni di legge o regolamentari in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione, ed altri organismi iscritti all'albo sono indicati:
 - a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) Indirizzo;
 - c) Finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
 - d) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) Disposizioni di legge o regolamentari in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.
4. All'aggiornamento dell'albo provvede l'ufficio di Ragioneria.
5. L'albo è pubblicato sul sito web del Comune.

Art. 10 - ASSISTENZA SOCIALE

1. Nel campo dell'assistenza sociale il Comune può intervenire a favore delle persone bisognose, o indigenti, o portatori di handicap, o delle persone ed Enti che operano a favore delle categorie di persone sopra individuate.

2. L'intervento si sostanzia nell'erogazione di interventi di sostegno economico finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
3. Ogni intervento è deliberato dalla Giunta Comunale con riferimento al vigente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei Servizi socio-assistenziali.

Art. 11 - ABROGAZIONE

Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti regolamenti che normano la stessa materia e che sono in contrasto con il presente, inclusi i Regolamenti approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n.12 del 07/03/1995 e n. 40 del 12/09/2013.